

≡ Menu

Cerca

Cerca

Le modifiche del D.Lgs. 139/2024: abrogazione definitiva del coacervo nelle successioni

Argomento: Novità normative Pubblicato il 6 Novembre 2024 da Annalisa Annoni

L'istituto del cosiddetto coacervo successorio, cioè il cumulo tra *donatum* e *relictum* al fine della determinazione dell'imposta, già considerato implicitamente abrogato anche dall'Agenzia delle Entrate, stante quanto espresso nella [Circolare 29/E del 19 ottobre 2023](#) (.PDF), che ha recepito anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione – Cass. n. 24940 del 2016 e Cass. n. 758 del 2019 – (Cfr. "[L'Agenzia delle Entrate finalmente cambia idea sul coacervo](#)"), viene finalmente abolito per legge e conseguentemente espunto dal TUS.



L'art. 1, lettera i) punto 3^[1] del D.Lgs. 139 del 18 settembre 2024 (G.U. n. 165 del 2 ottobre 2024), con effetto dal 1 gennaio 2025, prevede infatti l'abrogazione

espressa del comma 4 dell'art. 8^[2] del D.Lgs. 346 del 31 ottobre 1990.

Il valore (attualizzato) delle donazioni fatte in vita dal defunto a favore di eredi e legatari non verrà pertanto più conteggiato in sede successoria né ai fini della determinazione delle aliquote applicabili, né ai fini del calcolo delle franchigie. Quindi **all'apertura della successione gli eredi e i legatari che avessero già ricevuto donazioni in vita dal defunto, potranno fruire integralmente delle franchigie previste dal TUS**, qualora a essi applicabili.

Il coacervo rimarrà pertanto in vigore solamente per le donazioni, ai fini del calcolo e dell'erosione delle franchigie inerenti l'applicazione della relativa imposta, e continuerà a essere regolato dall'art. 57 del D.Lgs. 346/1990, il cui nuovo testo -sostitutivo con decorrenza 1/1/2025 della formulazione previgente - è previsto dall'art. 1 del predetto D.Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024^[3].

Note

^[1] Art. 1, lettera i) “**all'articolo 8:**

1. al comma 1, la parola: «globale» è soppressa;
2. al comma 2, le parole: «di fallimento del defunto» sono sostituite dalle seguenti: «di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale» e le parole: «della chiusura del fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «della chiusura della relativa procedura»;
3. **il comma 4 è abrogato;**”

^[2] Art. 8 comma 4 TUS attualmente vigente: “Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate al-l'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della

successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.”

[3] Art. 1, bbb) **all'articolo 57:**

1. **il comma 1 è sostituito dal seguente:** «1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.»;
2. al comma 2, le parole: «la pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa».

Vuoi ricevere una notifica ogni volta che Federnotizie pubblica un nuovo articolo?

Inserisci la tua e-mail... *

Iscriviti

Iscrivendomi, accetto la [Privacy Policy](#) di Federnotizie.

Attenzione: ti verrà inviata una e-mail di controllo per confermare la tua iscrizione. Verifica la posta in arrivo (e la cartella Spam) e conferma la tua iscrizione, grazie!

Autore

Annalisa Annoni



Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall'aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell'Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.



coacervo, Successioni

ARTICOLO PRECEDENTE

← [Legal English – Peter's Pills – Lesson 82 – Next of kin](#)

ARTICOLO SUCCESSIVO

Federnotizie

Testata edita a cura dell'Associazione Sindacale notai della Lombardia – "Guido Roveda".

Regolarmente iscritta dal 13 maggio 1988 al n. 345 del Registro della Stampa presso il Tribunale di Milano (MI).

C.F. e P.IVA 07975360962

- == [Note sulla Privacy](#)
- == [Informazioni legali](#)

Contatti



Scrivi alla redazione

Chiedi la password per
pagine o articoli protetti

Area fornitori

Chi siamo



Federnotizie.it

La Redazione

Contribuisci a Federnotizie

Argomenti

- == Corsivi della redazione
- == Conversazioni
- == Novità normative
- == Novità tributarie
- == Approfondimenti giuridici
- == Clausole in rete
- == Deontologia
- == Internazionale
- == Cassa e CNN
- == Notizie sindacali
- == Accesso e Scuole

Copyright Federnotizie - Tutti i diritti riservati 2024 | Website by Dario Banfi.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.